

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE OPERE DI INGEGNO CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

ART 1

È del Liceo Artistico “G. Montauti” di Teramo il diritto di autore sulle opere dell’ingegno prodotte da studenti ed insegnanti nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali

ART 2

Spetta al Consiglio di Istituto deliberare in ordine alla utilizzazione economica delle opere di ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari e non curriculari

ART 3

Spetta al Consiglio di Istituto deliberare con apposito Regolamento i criteri ed i limiti in ordine alla utilizzazione economica delle opere di ingegno ed alla alienazione da parte del Dirigente delle stesse in favore di terzi

ART 4

L’utilizzazione a fini economici delle opere di ingegno prodotte nel corso di attività non curriculari può essere intrapreso autonomamente dai coautori, qualora il Consiglio di Istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall’invito rivolto dagli autori dell’opera

ART 5

Il Liceo Artistico “G. Montauti” di Teramo ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente le opere di ingegno come individuate negli articoli che precedono in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge n. 633 del 22.04.1941 come modificata dalla legge n. 2 del 9.01.2008

ART 6

Salvo diverso accordo, il Liceo Artistico “G. Montauti”, come datore di lavoro, è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera creata dall’insegnante nell’esercizio delle attività curriculari

ART 7

Il diritto esclusivo sulle opere di cui agli articoli precedenti ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta ed indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione

ART 8

Non è considerata utilizzazione a termini del presente Regolamento, la esposizione anche pubblica e la riproduzione dell'opera entro l'ambito scolastico ordinario, purché non effettuata a scopo di lucro

ART 9

Non è considerata utilizzazione a termini del presente Regolamento, la esposizione e riproduzione pubblica dell'opera nell'ambito di centri sociali o istituti di assistenza, associazioni di volontariato riconosciute, purché destinata a soci, assistiti ed invitati e sempreché non venga effettuata a scopi di lucro. In tal senso sarà dovuto in favore del Liceo Artistico un compenso, da stabilirsi dal Consiglio di Istituto, per le spese relative al trasporto dell'opera

ART 10

Ai fini della applicazione degli artt. 8 e 9, occorre che:

- a) i soggetti ivi indicati siano iscritti ad almeno due anni nei registri di cui all'art. 6 della L. n 266 del 11.08.1991;
- b) la indicazione nei tempi e termini congrui della sede e dei motivi della esposizione dell'opera;
- c) la qualità dei visitatori e fruitori della esposizione;
- d) la verifica che la manifestazione avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non possa derivarne alcun vantaggio economico da parte del richiedente

ART 11

Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio od in circolazione o comunque a disposizione pubblica, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa.

Non costituisce esercizio del diritto di cui al presente articolo la consegna gratuita di esemplari dell'opera effettuata o consentita dal Consiglio di Istituto a fini promozionali ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica

ART 12

Le opere di ingegno prodotte in corso di attività curriculari e non , non possono non essere, una volta ultimate o considerate tali dal coautore, subire qualsivoglia modificazione ad opera dello stesso o di altri

ART 13

Le opere di ingegno di cui al presente Regolamento non possono essere oggetto di noleggio o prestito anche senza previsione di un beneficio economico in quanto opere di arte applicata

ART 14

E' riconosciuto ai coautori ed al Liceo artistico la partecipazione paritaria ai proventi della utilizzazione economica delle opere di ingegno

ART 15

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti

ART 16

E' sempre degli autori il diritto morale alla paternità delle opere di ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali, nei limiti della sezione seconda del Capo Terzo del Titolo primo della legge n633 del 22.04.1941 e successive modificazioni

Art 17

Nel caso in cui la utilizzazione dell'opera di ingegno preveda la riproduzione della biografia e/o della foto dell'autore, affinché possa farsene riproduzione, occorre che venga prestato assenso dell'autore stesso con apposita dichiarazione liberatoria come da modello in allegato sotto la lettera A. Se l'autore è minore di età, l'assenso va prestato dal genitore o da chi esercita la potestà con apposita dichiarazione come da modello in allegato sotto la lettera B

ART 18

A tutti gli adempimenti necessari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto di autore del Liceo Artistico "G. Montauti" di Teramo, provvede il Dirigente dello stesso, osservate, quando occorre le norme disciplinanti la competenza del Consiglio di Istituto nella attività negoziale.

Allegato: [Dichiarazione liberatoria per la pubblicazione delle opere](#)